

IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI
TIZIANO CARRADORI

TIPO ANNO NUMERO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2014. 0352656
del 02/10/2014



CIRCOLARE N. 17

Ai Direttori Generali delle Aziende
sanitarie dell'Emilia-Romagna

Ai Legali rappresentanti delle strutture
sanitarie private accreditate

Loro sedi


Oggetto: Applicazione deliberazione della Giunta regionale n. 1311 del 23 luglio 2014 recante ad oggetto "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Con la delibera in oggetto, la Giunta regionale ha stabilito che tutti gli accreditamenti della funzione di governo aziendale della formazione nonché tutti i provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, già rilasciati e già scaduti, o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera medesima, mantengano la loro validità fino al 31/7/2016.

Nella circolare allegata viene chiarito quali sono le strutture/professionisti interessate dalla proroga della validità degli accreditamenti già concessi stabilita con la deliberazione n. 1311/2014 e i criteri e le modalità che regoleranno l'operato di questa Direzione generale e dell'Agenzia Sanitaria e sociale regionale nella fase transitoria disciplinata da tale provvedimento, decorrente dal 10 settembre 2014 (data di pubblicazione della delibera in argomento) alla data del 31 luglio 2016.

Cordiali saluti.

Tiziano Carradori



Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

Nelle more della revisione del sistema, la Giunta ha stabilito che tutti gli accreditamenti della funzione di governo aziendale della formazione, nonché tutti i provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, già rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera medesima, mantengano la loro validità fino al 31/7/2016.

La fattibilità di tali indicazioni si fonda sulla considerazione che le strutture sanitarie pubbliche e private e i professionisti afferenti al Servizio Sanitario Regionale sono stati sottoposti a verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa regionale e che a seguito di tale sistematica verifica vi è sufficiente garanzia del mantenimento del livello delle cure e di qualità delle prestazioni erogate per tutto il periodo transitorio e comunque fino alla attuazione del nuovo modello di autorizzazione ed accreditamento.

Inoltre, poiché la DGR 1311/2014 mantiene inalterate le competenze di verifica e controllo e di revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/1998 e s.m.i., potranno comunque essere effettuate visite di verifica alle strutture accreditate, anche a campione e/o sulla base di un programma di monitoraggio, ai fini di valutare la permanenza dei requisiti di accreditamento nelle strutture/professionisti afferenti al SSR.

Restano altresì invariati gli impegni di verifica che discendono dalla normativa nazionale e regionale, relativamente a settori specifici di attività (es. verifiche sulle strutture del Sistema Sangue regionale, Provider della formazione, Centri Trapianto, PMA, Residenze Psichiatriche ex DGR 286/2014, eccetera).

Tutte le strutture/professionisti dovranno comunque proseguire le attività di sviluppo e manutenzione del sistema di qualità per l'accreditamento anche attraverso verifiche interne per le quali potranno essere utilizzati i valutatori regionali della propria azienda o di altre. Per le strutture pubbliche il mantenimento di queste attività sarà inserito tra gli obiettivi dei Direttori Generali per l'anno 2015.

Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nella DGR 1311/2014 è necessario chiarire quali siano le strutture/professionisti interessati al mantenimento della validità degli accreditamenti già concessi,

nonché i criteri e le modalità che regoleranno l'operato di questa Regione nella fase transitoria ivi individuata, che decorre dal 10 settembre 2014 (data di pubblicazione sul BURERT della deliberazione in argomento) fino alla data del 31/7/2016.

Di seguito vengono pertanto esplicitate le indicazioni per le strutture interessate a:

- rinnovo dell'accREDITamento
- concessione di nuovo accREDITamento
- variazione dell'accREDITamento.

Rinnovo dell'accREDITamento

Mantengono la loro validità fino al 31/7/2016 e, per quanto esplicitato in premessa, sono sospese le attività di verifica relative a:

- gli accREDITamenti scaduti o in scadenza entro il 31/7/2016,
- i rinnovi rilasciati ma subordinati alla verifica successiva del mantenimento dei requisiti, precisando che anche per questa tipologia le visite sul campo, previste dagli atti di rinnovo, sono sospese.

In questa fase transitoria e fino a nuove disposizioni le strutture interessate non dovranno presentare domanda di rinnovo.

Concessione di nuovo accREDITamento

Quanto previsto dalla DGR 1311/2014 non si applica nei confronti di strutture/professionisti che abbiano già presentato o che intendano presentare domanda di accREDITamento per nuove strutture (mai accREDITate), nei limiti di quanto disposto dalla programmazione del fabbisogno regionale (DGR 624/2013 e DGR 865/2014 e DGR 286/2014).

Per tali strutture/professionisti trova piena applicazione quanto disposto al punto 4 della DGR 53/2013.

Gli accREDITamenti già concessi in via provvisoria, su base documentale, con vincolo di verifica successiva del possesso dei requisiti da parte della Agenzia sanitaria e sociale regionale, saranno oggetto di verifica così come previsto negli atti di concessione. Anche in questo caso, qualora l'accREDITamento concesso scada entro il 31/7/2016, mantengono la loro validità fino a tale data, così come previsto per i rinnovi, senza necessità di presentare ulteriori domande fino alla definizione del nuovo modello di autorizzazione ed accREDITamento.

La **funzione di Provider di formazione** ECM accreditata provvisoriamente ai sensi della determinazione n. 3307 del 15/03/2012 e prorogata fino al 31/12/2015 con la determinazione n. 12404 del 10/09/2014, sarà oggetto di verifica così come indicato per gli altri accreditamenti provvisori.

Le domande di accreditamento per una delle **nuove tipologie** di residenze psichiatriche di cui alla DGR n.1830/2013 presentate dagli Enti gestori di strutture già accreditate, sulla base della programmazione di cui all'Allegato 1 parte integrante della deliberazione 286/2014, sono considerate alla stregua di domande di nuovi accreditamenti, come peraltro precisato nella stessa delibera 286/2014. Pertanto i procedimenti in corso proseguiranno con le modalità previste dalla DGR 53/2013 (visita di verifica ed adozione di un nuovo atto di accreditamento).

Variazione dell'accREDITamento

Le trasformazioni delle **strutture private** che comportino una o più delle seguenti variazioni:

- modifica/trasformazione del numero di posti letto
- modifica delle discipline/attività a cui si debbano applicare requisiti di accreditamento non precedentemente valutati

sono da considerarsi assimilate a nuovi accreditamenti e si applicherà quanto previsto dalla DGR 53/2013, anche per la presentazione della relativa domanda (punto 6.3) e per l'iter successivo (eventuale visita di verifica ed adozione di un nuovo atto di accreditamento).

Nei seguenti casi:

- Variazioni del soggetto titolare della struttura accreditata e/o della denominazione della struttura e/o variazioni dell'assetto societario, che non comportino ulteriori modifiche all'assetto organizzativo ed alle attività erogate in accreditamento;
- Variazioni delle tipologie di attività e/o delle discipline esercitate nelle quali non si applicano ulteriori requisiti di accreditamento rispetto a quelli già precedentemente valutati;
- Trasferimento in altra sede e/o modificazioni strutturali della sede,

senza modifica delle attività erogate;

Il legale rappresentante deve presentare domanda di variazione dell'accREDITAMENTO, come previsto dalla DGR 53/2013 (Modulo E con i relativi allegati). La DGSPS valuterà se procedere a una presa d'atto o, nel caso in cui la domanda presentata contenga elementi che configurano la necessità della verifica del possesso di ulteriori requisiti, a dare mandato alla ASSR di procedere alla valutazione dei requisiti applicabili.

Le strutture private accreditate, nel caso in cui apportino variazioni, sono tenute a darne comunicazione preventiva in carta libera anche all'Azienda sanitaria territoriale.

Relativamente alle **strutture pubbliche**, sono assimilate a nuovi accreditamenti solo le variazioni che consistano nell'avvio di disciplina/attività a cui si applichino requisiti specifici di accreditamento di discipline non precedentemente valutate.

Tiziano Carradori
